

ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione

"Promotori del Parco Marino del Piceno - OdV"

L'anno 2021, il giorno 09 del mese di Ottobre alle ore 15,30 a Grottammare, presso la sede

Municipale, in Via Guglielmo Marconi n.50, si sono riunite/i le signore ed i signori:

– Olga Annibale nata a Milano il 13/03/79, residente a Grottammare (AP) in Via A.Volta n.29,

Codice Fiscale: NNBLGO79C53F205J;

– Roberto Cameli nato ad Ancona il 20/02/1995, Codice Fiscale CMLRRT95B20A271C, il

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale presidente e come tale

rappresentante legale di "Questione Natura – Associazione di Promozione Sociale" con sede

a San Benedetto del Tronto (AP) in via Tronto n.6, Codice Fiscale: 91047810444, ove è

domiciliato per la carica;

– Stefano Chelli nato ad Ascoli Piceno il 16/05/1984, residente a San Benedetto del Tronto

(AP) in Via Turati n.79, Codice Fiscale: CHLSFN84E16A462Y;

– Carlo Cicconi nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 10/12/1953, residente ad Acquaviva

Picena (AP) in Contrada San Savino n.21, Codice Fiscale: CCCCL53T10H769M;

– Michele Del Zompo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 28/ 12/1955, ivi residente in

Corso Mazzini n.18, Codice Fiscale: DLZMHL55T28H769D;

– Fabrizio Leone nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/02/1969, ivi residente in Via

Giovanni XXIII n.28, Codice Fiscale: LNEFRZ69B05H769W;

– Stefano Quevedo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/03/71, ini residente in Via

Maroncelli n.1, Codice Fiscale QVDSFN71C12H769C;

– Massimo Rossi nato a Fermo (FM) il 16/11/1957, residente ad Acquaviva Picena (AP) in

Contrada Fontepezzana n.29, Codice Fiscale: RSSMSM57S16D542R;

– Antonio Savino, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 18/3/1963, residente a San Benedetto del

Tronto (AP) in Via Tito Poggi n.12, Codice Fiscale: SVNNTN49E14L532G;

– Gianluca Scattu nato ad Ascoli Piceno il 09/07/1984, residente ad Acquaviva Picena (AP) in

Via Amerigo Vespucci n.1, Codice Fiscale: SCTGLC84L09A462E;

– Luigino Sciamanna nato a Montelparo il 04/03/1963 residente a Santa Vittoria in Matenano

(FM) Via Fonte Vecchia n.2, Codice Fiscale: SCMLGN63C04F549Q

– Olga Silvestri nata ad Ascoli Piceno il 21/06/1968, ivi residente in Via Pietro Dini n.10,

Codice Fiscale: SLVLGO68H61A462J;

– Federico Spagnoli, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 18/3/1963, Codice Fiscale:

SPGFRC63C18I690D, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma

quale delegato, e come tale rappresentante, del Comitato "Torri a guardia della Costa e del

Mare Adriatico" con sede a Porto San Giorgio (FM) in via Gentili n.16, ove è domiciliato per

la carica;

– Nazzareno Torquati nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29 novembre 1952, ivi residente

in Via Padre Sigismondo Damiani n.51, Codice Fiscale: TRQNZR52S29H769J;

– Fabio Vallarola, nato a Teramo il 16/02/1967, ivi residente in Via Malaspina n.30, Codice

Fiscale: VLLFBA67B08L103L;

– Sergio Vallorani nato a Offida il 05/07/1974, residente a Grottammare (AP) in Piazza

Carducci n.15, Codice Fiscale: VLLSRG74L05G005L, il quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio, ma quale presidente, e come tale rappresentante legale,

dell'Associazione Culturale Blow Up con sede a Grottammare in Piazza Carducci, Partita

Iva: 01463430445, ove è domiciliato per la carica;

– Barbara Zambuchini, nata ad Ascoli Piceno il 04.09.1974, ivi residente in Frazione Lisciano

n.62, Codice Fiscale: ZMBBBR74P44A462G;

I presenti chiamano a presiedere la riunione la signora Olga Silvestri ed a svolgere il ruolo di segretario il signor Stefano Chelli.

I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione di una

Organizzazione del Volontariato in forma di Associazione senza fini di lucro ai sensi degli artt.

32 e seguenti del D. Lgs. 2 luglio 2017 n. 117, denominata "Promotori del Parco Marino del Piceno".

La presidente della riunione da lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale), propone di stabilire la sede legale dell'associazione in Grottammare, presso la sede Municipale in via Guglielmo Marconi n.50, in virtù dell'autorizzazione concessa dallo stesso Ente con Deliberazione di Giunta Municipale n. 223 del 21 Settembre 2021; propone inoltre di fissare in 10 euro il contributo associativo annuale per l'anno 2021.

La presidente propone altresì che l'assemblea elegga seduta stante gli Organi dell'Associazione ma che gli stessi abbiano straordinariamente un mandato di sei mesi affinché i nuovi Organi successivamente eletti possano raccogliere ulteriori energie e competenze e nel contempo siano espressione di una pletea più ampia degli attuali soci fondatori. L'assemblea accoglie la proposta esprimendo un voto unanime.

A questo punto la presidente propone che la composizione Gruppo Operativo dell'Associazione da eleggere sia costituito da 11 membri, nelle seguenti persone:

1. Olga Annibale nata a Milano il 13/03/79, residente a Grottammare (AP) in Via A.Volta n.29;
2. Roberto Cameli nato ad Ancona il 20/02/1995, domiciliato a San Benedetto del Tronto (AP) in via Tronto n.6,
3. Stefano Chelli nato ad Ascoli Piceno il 16/05/1984, residente a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Turati n.79,
4. Michele Del Zompo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 28/ 12/1955, ivi residente in Corso Mazzini n.18,
5. Massimo Rossi nato a Fermo (FM) il 16/11/1957, residente ad Acquaviva Picena (AP) in

Contrada Fontepezzana n.29;

6. Gianluca Scattu nato ad Ascoli Piceno il 09/07/1984, residente ad Acquaviva Picena (AP)

in Via Amerigo Vespucci n.1, Codice Fiscale: SCTGLC84L09A462E;

7. Olga Silvestri nata ad Ascoli Piceno il 21/06/1968, ivi residente in Via Pietro Dini n.10,

Codice Fiscale: SLVLGO68H61A462J;

8. Federico Spagnoli, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 18/3/1963, domiciliato a Porto San

Giorgio (FM) in via Gentili n.16;

9. Nazzareno Torquati nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29 novembre 1952, ivi

residente in Via Padre Sigismondo Damiani n.51;

10. Fabio Vallarola, nato a Teramo il 16/02/1967, ivi residente in Via Malaspina n.30;

11. Barbara Zambuchini, nata ad Ascoli Piceno il 04.09.1974, ivi residente in Frazione Lisciano

n.62;

Tutti i membri del Gruppo Operativo eletti accettano l'avvenuta nomina.

La Presidente propone infine di eleggere il Portavoce dell'Associazione nella persona del

signor Massimo Rossi, nato a Fermo il 16/11/1957, residente ad Acquaviva Picena in

Contrada Fontepezzana, 29;

I presenti accolgo all'umanità la proposta di eleggere Portavoce dell'associazione "Promotori

del Parco Marino del Piceno" il signor Massimo Rossi e delegano il Portavoce stesso affinché

provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto, nonché alla relativa registrazione e al

compimento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo

settore, se lo stesso sarà operativo, ovvero al regionale delle associazioni di volontariato

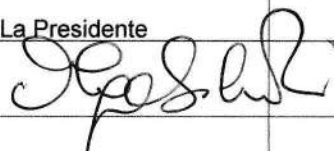
secondo le direttive della Legge regionale 30 maggio 2012, n.15.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17.00

Il Segretario



La Presidente



Firme dei sottoscrittori dell'atto:

Roberto Corneli
Sergio Velloni
Scotto
Fabrizio Stone
Antonio Sallaro
Baldo Zanolini
Angelo Sanguineti
Alto Nelli
Massimo Protti
Stefano Protti
Adolfo Callegari
Giovanni Pazzoli
Stefano Protti
Alto Scherzi
Michele Del Zaff
Giovanni Protti



Agencia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

Atto registrato il 27-10-2021

al n° 950 Serie 3°

L'Imposta di €

(di cui € per trascrizione)

è stata corrisposta, ai sensi del D. Lvo

N° 237/1997, in data



[Signature]
RINNOVA
CARORI

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"PROMOTORI DEL PARCO MARINO DEL PICENO - OdV"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'organizzazione di volontariato

"Promotori del Parco Marino del Piceno" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione organizzazione di volontariato, l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

3. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grottammare, presso la sede municipale, in Via Guglielmo Marconi n.50, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio meridionale della regione Marche e quello settentrionale della regione Abruzzo.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Gruppo Operativo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Gruppo Operativo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. "e" e "f":

2. In particolare l'Associazione persegue la **finalità** dell'istituzione e della promozione di un'Area Marina Protetta lungo la Costa del Piceno allo scopo di conservarne la biodiversità attraverso la protezione degli habitat, salvaguardando così gli stock ittici, offrendo in tal modo prospettive di prosperità alle attività di pesca e di riqualificazione dell'offerta turistica ecosostenibile, nonché nuove opportunità di lavoro qualificato in tali settori e nel settore della ricerca scientifica.

3. Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione promuove le seguenti **attività**:

a) Organizzazione di conferenze, convegni, meeting, workshop, seminari, incontri pubblici, e riunioni presso la cittadinanza, le associazioni, i soggetti portatori di interesse e le Istituzioni volti favorire la conoscenza delle tematiche di protezione del mare;

b) Produzione e diffusione con varie modalità di campagne e materiali di comunicazione volti ad informare e sensibilizzare i cittadini e le cittadine sull'importanza della conservazione della biodiversità

- | | | |
|----|---|--|
| c) | Svolgimento di attività di educazione ambientale, organizzando progetti e percorsi con le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia, per favorire la conoscenza della natura, l'interiorizzazione di buone pratiche comportamentali di rispetto dell'ambiente per la e la salvaguardia della biodiversità. | |
| d) | Promozione e sollecitazione della ricerca scientifica sulle tematiche legate o connesse alla istituzione ed alla gestione del "Parco marino del Piceno" e della cultura dell'ambiente; | |
| e) | Organizzazione di percorsi e laboratori per la conoscenza, lo studio della flora e fauna in natura, in particolare l'ambiente marino. | |
| f) | Promozione e partecipazione a progetti e percorsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento in tema di ambiente e di rapporto con le risorse naturali rivolti a operatori dei vari settori legati all'economia marina, nonché dei docenti, e degli alunni di ogni ordine e grado; |  |
| g) | Promozione ed organizzazione di viaggi ed escursioni con finalità educative turismo eco-sostenibile come visite nei parchi naturalistici, parchi marini, oasi di particolare interesse naturalistico. |  |
| h) | Allestimento di mostre e presentazione di pubblicazioni in materia volte alla conoscenza ed alla tutela dell'ecosistema marino. | |
| i) | Formazione di persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi; | |
| j) | Svolgimento di consulenze per iniziative ed eventi di natura scientifico- naturalistico. | |
| k) | Partecipazione ad eventi nazionali e internazionali finalizzati allo scambio di esperienze e alla condivisione di buone pratiche. | |
| l) | Svolgimento e sostegno nel quadro di una visione globale dei problemi ambientali, di | |

attività di cooperazione internazionale per la protezione di ecosistemi marini, specie
fra aree protette.

m) Promozione di ogni altra attività ed iniziativa che consenta all'Associazione di
raggiungere più pienamente e adeguatamente le sue finalità.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito
atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, agisce all'occorrenza :

a) stabilendo e mantenendo rapporti di collaborazione con gli organi politici ed
amministrativi locali, regionali e nazionali, con centri e soggetti pubblici e privati
operanti nel settore dell'ambiente e della gestione delle risorse ittiche e marine;

b) promuovendo e partecipando ad iniziative, anche in ambito amministrativo e
giudiziario, a tutela e promozione del "Parco marino del Piceno", della cultura
dell'ambiente e del corretto rapporto con le risorse naturali;

c) promuovendo, costituendo, gestendo ed amministrando strutture e servizi, ambientali e
connessi alla gestione delle risorse naturali marine o della fascia costiera meridionale
delle Marche e settentrionale dell'Abruzzo, anche attraverso la promozione,
partecipazione e/o la costituzione di enti idonei allo scopo;

d) promuovendo, costituendo, amministrando organismi editoriali e mediatici per la
pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti l'ambiente;

e) assumendo, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti sociali e civili, relativi o
connessi a tematiche ambientali o di gestione delle risorse naturali, di cittadini;

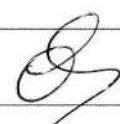
6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte

le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'attività associativa è svolta prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione:

a) altre organizzazioni di volontariato che perseguano le finalità di cui al precedente articolo 4;

b) gli enti senza scopo di lucro;

c) gli enti locali della zona meridionale delle Marche e settentrionale dell'Abruzzo;

d) le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

I soggetti di cui alle precedenti lettere "b" e "c" possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente:

a) sono persone impegnate con concreta attività su questioni o tematiche connesse all'ambiente o alla gestione delle risorse naturali;

b) altre persone diverse da quelle di cui alla lett. a), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno sei mesi.

4. Gli associati, che oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del

successivo articolo 8, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Gruppo Operativo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la missione e le regole associative. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

6. Il Gruppo Operativo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro degli associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione.

2. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Gruppo Operativo dell'Associazione.

3. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

4. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, facendone espressa e motivata richiesta al Portavoce dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 7.

7. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere il voto in caso di elezioni alle cariche associative di qualsiasi natura spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Gruppo Operativo dell'Associazione o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Gruppo Operativo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni

morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti

all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie

regolamentari e deliberati, oltre che per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non,

che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di

solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai

sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già

previsto in tema di privacy dal presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dall'eventuale

beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente

stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono

rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Portavoce;

c) il Gruppo Operativo;

d) il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; ;

e) il Collegio dei Probiviri;

f) l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo

31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con

l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono

accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un biennio e viene esercitato

nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi

possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di

mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a

rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza

naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere

rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Gruppo Operativo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b) deliberare, su proposta del Gruppo Operativo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Gruppo Operativo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

d) eleggere e revocare il Portavoce dell'Associazione;

e) deliberare sul numero dei componenti del Gruppo Operativo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g) eleggere e revocare i membri del Gruppo Operativo e degli altri organi dell'associazione;

h) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla

promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;

k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusta quanto previsto dal presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

Art. 14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del

programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque

quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale

inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione

(fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data

prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza

della metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota associativa aventi

diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e

non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli

associati in regola col pagamento della quota associativa intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima

convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati

in regola col pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda

convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è

regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli

associati, in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Portavoce dell'Associazione, il

quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al

Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e

l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia

in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza



degli associati intervenuti, aventi diritto di voto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di

celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei

componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Portavoce viene effettuata separatamente e prima della

votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia

rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo

svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea e all'eventuale soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera

simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di

trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio eventualmente collegati o

audio-video collegati – a cura della Associazione – nei quali gli intervenienti possono
affluire.

e) il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi
contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se
non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) GRUPPO OPERATIVO: COMPONENTI

1. Il Gruppo Operativo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre)
ed un massimo di 11 (undici), incluso il Portavoce.

2. Non può essere eletto come membro del Gruppo Operativo e, se eletto, decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Gruppo Operativo è deliberato dall'Assemblea degli
associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Gruppo Operativo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o
corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, del Gruppo Operativo viene cooptato con il primo
dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In
caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni
dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Gruppo Operativo elegge fra i suoi membri il Portavoce vicario, il
Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro
cumulabili.

ART. 17) GRUPPO OPERATIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Gruppo Operativo sono convocate dal Portavoce, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Gruppo Operativo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

a) Le riunioni del Gruppo Operativo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

b) Alle riunioni del Gruppo Operativo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Portavoce ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Gruppo Operativo.

c) Il Gruppo Operativo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

d) Le deliberazioni del Gruppo Operativo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

e) Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Portavoce e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per

competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Portavoce stesso.

- f) Il Gruppo Operativo può validamente riunirsi anche a mezzo di teleconferenze e/o videoconferenze, a condizione che tutte/i le/i partecipanti possano essere identificati dal Portavoce e da tutti gli altri intervenuti, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione, sia loro consentito lo scambio di documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel verbale che eventualmente sia redatto. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Gruppo Operativo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Portavoce ovvero, se viene redatto verbale, ove si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 18) GRUPPO OPERATIVO: POTERI

1. Il Gruppo Operativo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
2. Il Gruppo Operativo:
- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
 - c) delibera sull'esclusione dell'associato;
 - d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
 - e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
 - f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Portavoce, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di

	spesa;	
	g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	
	h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	
	i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera;	
	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;	
	n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.	
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Gruppo Operativo, registro degli associati e dei volontari).	
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in	

conformità alle decisioni del Gruppo Operativo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 19) IL PORTAVOCE

1. Il Portavoce dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Gruppo Operativo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Gruppo Operativo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Gruppo Operativo, al quale comunque il Portavoce riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Gruppo Operativo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Gruppo Operativo ad altro componente del Gruppo Operativo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Portavoce tutte le sue funzioni spettano al Portavoce vicario. La firma del Portavoce vicario attesta l'assenza o l'impedimento del Portavoce.

4. In caso di sostituzione del Portavoce dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Portavoce vicario che ne assume tutte le funzioni. Il Portavoce vicaria/o resta in carica fino all'elezione del nuovo Portavoce, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Gruppo operativo entro 30 giorni. Il nuovo Portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Portavoce sostituito.

ART. 20) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Gruppo Operativo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e

di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale

accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di

superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può

esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e

la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed

attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio

sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Gruppo Operativo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto

consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. Il Collegio Sindacale potrà, su richiesta del Gruppo Operativo, verificare la correttezza amministrativa e contabile dei singoli Enti aderenti. Il rifiuto dell'Ente aderente di essere sottoposto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo legittimo di esclusione dall'Associazione.

ART. 21) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Gruppo Operativo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Gruppo Operativo ai sensi del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Gruppo Operativo

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) la diffida;

c) la censura;

d) il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 22) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta nel registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 23) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
- a) quote associative;
 - b) contributi degli enti associati;
 - c) contributi e finanziamenti di privati;
 - d) contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - f) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - g) rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - h) proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - i) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - j) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

k) ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4 I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 24) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Gruppo Operativo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 25) LIBRI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

a) Il libro degli associati;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Gruppo Operativo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o del revisore unico o società di revisione, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi di cui sopra, secondo le modalità previste dal presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto dal precedente articolo 15.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro ente del terzo settore che ha come finalità la tutela dell'ambiente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente l'iscrizione nel registro unico del terzo settore. Di conseguenza, fino a tale iscrizione i riferimenti nell'articolo 26 del presente statuto, rispettivamente all' "Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" e a "altro ente del terzo settore" vanno intesi rispettivamente all' "organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996." e a "altra organizzazione di volontariato".

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

